

**Legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 (BUR n. 45/1987)
(Novellazione)**

**MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
1974, N. 53 “NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE
DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI”.**

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, è così sostituito:
omissis ⁽¹⁾

Art. 2

1. Le funzioni in materia di raccolta di funghi già esercitate dall'Ispettorato regionale delle foreste ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, sono svolte dai servizi forestali regionali competenti per territorio.

Art. 3

1. L'articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, è soppresso e la materia dello stesso già prevista è regolata dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4 ⁽²⁾

Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio di propria competenza dall'Azienda regionale delle foreste.

A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei Servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Il Presidente della regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- 1 () Testo riportato al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.
- 2 () Articolo sostituito da articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15.